

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO KM 0 RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

**ai sensi del Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati**

## **Art.1 – Finalità**

Il mercato ha lo scopo di:

- a) promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
- b) realizzare lo sviluppo della “filiera corta” del prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a “Km zero”, incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali in un'ottica di sostenibilità ambientale;
- c) promuovere un'educazione alimentare volta alla valorizzazione di prodotti a basso impatto energetico e legati alla tradizione locale, anche attraverso iniziative culturali e didattiche specifiche.

## **Art.2 – Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato**

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato hanno l'obbligo:

- di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola
- di indicare con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole specificandone la denominazione e la sede
- di pubblicizzare i prezzi della merce in vendita; inoltre gli stessi dovranno essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
- di mantenere pulito lo spazio occupato e la zona circostante utilizzando gli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, lasciando il posteggio in condizione di ordine, pulizia igiene e di perfetta fruibilità e completamente sgombro da qualsiasi rifiuto.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. modificazioni.

Gli operatori, nell'utilizzo dello spazio assegnato, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

## **Art.3 – Provenienza prodotti e attività consentite**

Ai sensi di quanto previsto dall'Art 2 co.1 lett.b) del D.M . 20/11/2007 nel mercato agricolo è consentita la vendita diretta di prodotti agricoli dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito del territorio regionale e nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile.

Oltre alla vendita dei prodotti sono ammesse:

- a) attività di degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;

## **Art.4 – Esposizione dei prodotti e norme igienico-sanitarie**

I prodotti agricoli, poiché alimentari, devono essere collocati ad un'altezza dal suolo non inferiore a cm 50,00.

Come previsto dal Regolamento CE 852/2004 il mercato deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie e soggetto ai relativi controlli da parte delle autorità competenti; pertanto, devono essere posti in vendita

diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

#### **Art.5 – Localizzazione e configurazione dell'iniziativa**

Il mercato si svolge nelle seguenti vie e piazze: via Marconi, piazzetta Caduti Partigiani, via Roma, piazzetta del Pozzo, piazza Liberazione, negli spazi individuati nella planimetria allegata al presente regolamento.

La determinazione del numero degli spazi assegnabili, con dimensioni di profondità m.5 e fronte variabile fino ad un massimo di m.10 , ed il loro posizionamento sono demandati al Responsabile del SUAP, sentita la Polizia Municipale, tenuto conto della necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e la necessità di agevolare il transito nel caso in cui un imprenditore, eccezionalmente, debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

I veicoli adibiti al trasporto di merce o di altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività possono sostare nell'area mercatale all'interno dello spazio assegnato; è consentita la presenza di un solo veicolo.

#### **Art. 6 – Giornate e orari di svolgimento**

Il mercato si svolge nella giornata di mercoledì mattina con periodicità settimanale, con orari di accesso e di vendita stabiliti con ordinanza sindacale.

Le aziende partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura e/o abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato, fatte salve situazioni di necessità preventivamente comunicate alla Polizia Municipale.

Il mercato non si terrà nelle giornate: 1° gennaio, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 agosto, 1 Novembre, Natale e Santo Stefano.

Nel caso in cui il mercoledì coincida con una festività non corrispondente a quelle precedentemente summenzionate lo stesso potrà effettuarsi solo a seguito del parere favorevole del Sindaco; gli interessati dovranno fare pervenire, due settimane prima dell'edizione, una richiesta corredata di firme della maggioranza degli assegnatari.

Il mercato non verrà effettuato nei mercoledì precedente e successivo rispetto lo svolgimento della fiera di luglio.

Sono previste edizioni straordinarie del Mercato all'interno di manifestazioni riguardanti il Centro storico, nei posteggi riservati alla vendita da parte dei produttori.

#### **Art. 7 – Requisiti e modalità di partecipazione**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese della Camera di Commercio di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, c.6 del D.lgs.228/2001, che

a) siano titolari di aziende agricole, o in caso di società le aziende agricole dei soci, ubicate nell'ambito territoriale di tutta la Provincia di Modena e nei comuni di altre Provincie ricadenti entro un raggio di 40 Km (calcolato da via Marconi). Saranno comunque privilegiati i produttori agricoli aventi sede nell'ambito della Provincia di Modena.

b.) abbiano presentato domanda di assegnazione con allegata copia di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole;

c.) abbiano ottenuto l'assegnazione dello spazio

d.) abbiano inoltrato tempestivamente al Comune segnalazione di inizio di attività di vendita al dettaglio di produttori agricoli, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.lgs n.228/2001.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Gli imprenditori agricoli dovranno anche procedere a presentare notifica ai fini della registrazione di operatore del settore alimentare (ai sensi del Reg. CE 852/2004 e determinazione RER 9223/2008) all'Azienda USL di Modena.

#### **Art. 8 – Modalità di occupazione**

L'occupazione avverrà in base all'assegnazione dello spazio, con pagamento dei relativi oneri Cosap; il plateatico da corrispondere farà riferimento alla superficie a terra e verrà corrisposto a cadenza annuale, in base alle modalità individuate nel regolamento Cosap.

Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio.

E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato.

E' vietato occupare uno spazio maggiore di quello assegnato.

Nell'area mercatale è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o se necessario è consentito utilizzare generatori di corrente di tipo silenziato e con dispositivi antinquinamento.

#### **Art. 9 – Modalità di assegnazione degli spazi**

Gli spazi individuati come da art.5 verranno assegnati prioritariamente a coloro che hanno partecipato e sono stati presenti negli ultimi anni in piazza A.Moro.

A seguire, a coloro che ne facciano richiesta, in base ad una graduatoria formulata sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle domande.

L'assegnazione avverrà tenendo conto dei vincoli igienico-sanitari, delle attrezzature degli operatori e degli spazi a disposizione: trattandosi di centro storico, verrà prestata particolare attenzione a ingombri e passaggi carrai, entrate e convivenza con le attività economiche in sede fissa.

Inoltre le assegnazioni di posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e pronto intervento.

Gli spazi che si rendessero disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in ogni altro caso saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntisti di cui all'art.10.

#### **Art. 10 – Registri e graduatorie**

La Polizia Municipale si occuperà di redigere ed aggiornare apposito registro annuale delle presenze, sul quale saranno segnati i titolari presenti e gli eventuali spuntisti cui verrà assegnato uno spazio.

Il registro ha validità annuale.

La graduatoria viene aggiornata annualmente.

La graduatoria degli spuntisti é formata:

- a) dai produttori agricoli che, avendo i requisiti per l'ammissione al Mercato a Km 0, sono rimasti esclusi perché risultati in soprannumero rispetto agli spazi disponibili;
- b) da imprenditori agricoli iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio, che presentano al Comune, la segnalazione di cui all'art. 4 comma 4. del D.Lgs. 228/2001 contestualmente alla domanda di

assegnazione di spazio nel mercato, allegando copia di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole almeno 5 giorni prima dello svolgimento del mercato al quale per la prima volta chiedono di partecipare.

#### **Art. 11 – Assenze**

Gli assegnatari non presenti entro l'orario stabilito per l'accesso non possono svolgere l'attività per quella giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.

#### **Art. 12 – Assegnazione degli spazi temporaneamente vacanti**

Gli spazi non occupati dai rispettivi assegnatari, di cui al precedente punto 11, scaduto l'orario di accesso, vengono assegnati alla spunta, ad imprenditori agricoli.

#### **Art. 13- Disciplina Amministrativa e controlli**

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato a Km 0 , secondo quanto previsto dall'art 3 del D M. 20/11/2007, non é soggetto alla disciplina sul commercio.

Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente Regolamento avvalendosi, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, anche delle banche dati della Provincia.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

#### **Art 14- Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a € 300,00 :

- a) non tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola
- b) non indicare con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole specificandone la denominazione e la sede
- c) non pubblicizzare i prezzi della merce in vendita;
- d) non indicare i prezzi per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
- e) non mantenere pulito lo spazio occupato e la zona circostante, lasciando la piazza in condizione di ordine, pulizia igiene e di perfetta fruibilità cioè completamente sgombra da qualsiasi rifiuto
- f) non osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'amministrazione comunale
- g) non pesare le merci con bilance tarate secondo la normativa vigente e/o non venderle a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. modificazioni.
- h) cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato.
- i) occupare uno spazio maggiore di quello assegnato.
- j) smontare la propria struttura e/o abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato, fatte salve situazioni di necessità preventivamente comunicate alla Polizia Municipale.
- k) non esibire copia della comunicazione di cui ai precedenti artt. 10 da parte dell'imprenditore agricolo spuntista.

La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 si applica ad ogni altra violazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Il procedimento sanzionatorio si svolge secondo i principi e gli istituti della legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni.

**Art 15- Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'assegnazione dello spazio.**

La violazione di una o più disposizioni, sopra riportate disciplinanti lo svolgimento del mercato, ripetuta per tre volte nell'ambito della partecipazione al mercato, comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio e l'estromissione dell'operatore dal mercato stesso, anche se l'interessato abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria.